



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro della difesa (GUERINI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)
con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)
con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)
con il Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)
con il Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	24
Disegno di legge	»	40
Testo del decreto-legge	»	41

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge reca un complesso di misure necessarie e urgenti, ulteriori rispetto a quelle del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, prevedendo in primo luogo la sospensione e la proroga di termini legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, recando poi norme in materia di lavoro pubblico e privato in relazione all'emergenza e prevedendo infine una serie di disposizioni in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese.

Il provvedimento si compone di 37 articoli, che si passano di seguito in rassegna.

Articolo 1 - *Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020*

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza « Coronavirus » e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, il comma 1 prevede l'anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata contenute nell'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Ai commi da 2 a 5 sono previsti ulteriori differimenti di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2020. In partico-

lare i commi 2 e 3 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2020 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 3 conferma il termine del 31 marzo 2020 entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Il comma 4 sposta al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 5 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il 31 marzo 2020.

Il comma 6 infine prevede che si applica dal 2021 la disposizione di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, introdotta dall'articolo 16-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019, secondo la quale l'Agenzia delle entrate rende disponibili agli interessati, nell'area riservata del proprio sito *internet*, i dati delle certificazioni uniche pervenute.

Articolo 2 - *Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*

Il comma 1 prevede, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e a favore dei debitori che hanno la residenza, la sede

legale ovvero la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa inoltre che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2020. Viene prevista l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il comma 3 infine contempla, a favore dei soggetti indicati dal comma 1, il differimento al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo) del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta « rotamazione-ter » (articolo 3, commi 2, lettera *b*), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 119 del 2018, e articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019) nonché di quello del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto « saldo e stralcio » (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.

Articolo 3 – *Rimessione in termini per adempimenti e versamenti*

La disposizione prevede l'estensione della sospensione dei termini dei versamenti e de-

gli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, effettuati da parte di o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Articolo 4 – *Sospensione dei pagamenti delle utenze*

La presente disposizione, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ai comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, intende prevedere la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di disporre la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie.

Articolo 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

La disposizione prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 nei territori dei comuni di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 1° maggio 2020, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione.

Articolo 6 – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

La norma è volta a far fronte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. A tal fine viene data facoltà alle predette imprese di richiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. L'ambito di applicazione della norma è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una « moratoria » generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della

morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso e anche in caso di transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7 – Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio

La norma sospende i termini di pagamento, a carico di persone fisiche ed imprese, quali:

a) i termini per i versamenti dei premi assicurativi;

b) i termini per il versamento dei diritti camerali;

c) i termini di pagamento delle sanzioni per le imprese: iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA); che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ovvero la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico alberghiero

La norma, al comma 1, intende agevolare gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 aprile 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ai sensi del comma 2, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in

unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Infine il comma 3 conferma che per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* (sostituiti d'imposta) aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, non operano fino al 31 marzo 2020 le ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei lavoratori dipendenti (sostituiti).

Articolo 9 – Procedimenti amministrativi di competenza delle autorità di pubblica sicurezza

La norma prevede una sospensione di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio dei titoli di polizia che la legge intesta alla responsabilità del Ministero dell'interno, nonché delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle rispettive vesti di autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza, afferenti ad alcune specifiche attività.

Si tratta, in sostanza, dei titoli di polizia disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS) e degli altri corpi normativi che stanno a corollario, *in primis* la legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizio di giochi e scommesse (articolo 88 del TULPS), agenzie di affari (articolo 115 del TULPS, ad eccezione delle ipotesi trasferite ai comuni), fabbricazione e commercio di oggetti preziosi (articolo 127 del TULPS), servizi di vigilanza e investigazione privata (articoli 133 e 134 del TULPS, in combinato disposto con le altre normative che disciplinano i requisiti per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria), nonché le iscrizioni in registri ed elenchi re-

lativi agli operatori, quali gli *steward*, che svolgono servizi di controllo negli impianti sportivi e nei locali di pubblico spettacolo (articolo 3, commi da 7 a 13, della legge n. 94 del 2009 e articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2007).

La disposizione prevede anche la sospensione di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Parimenti si dispone relativamente alla sospensione dei termini previsti per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo dal permesso di soggiorno fissati dal legislatore, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi la scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera *b*), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La misura si rende necessaria in considerazione del fatto che, in questa fase, il « sistema di pubblica sicurezza » è chiamato a fare fronte ad accresciuti impegni operativi per assicurare i servizi necessari o comunque connessi all'attuazione del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19. Il maggiore impegno su questo versante diminuisce la disponibilità del personale delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza nonché della rete delle stazioni dell'Arma dei carabinieri, che dispiegano una serie di attività e di verifiche istruttorie indispensabili per il rilascio dei predetti atti abilitativi; da qui l'esigenza di prevedere un proporzionato allungamento dei tempi ordinari di conclusione dei relativi procedimenti che, a parte alcune licenze in materia di esplosivi, oscillano tra i sessanta e i novanta giorni.

In questo senso, va rilevato che le componenti che nell'ambito delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza sono deputate alla trattazione delle questioni inerenti al rilascio dei predetti titoli di polizia costituiscono uno dei primi bacini di riserva ai quali si attinge per fare fronte alle esigenze connesse all'espletamento dei servizi di ordine pubblico.

Si aggiunge ancora che le questure costituiscono anche le strutture che svolgono una serie di accertamenti per le autorizzazioni che vengono rilasciate anche « in sede centrale ».

Articolo 10 – *Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali*

Al fine di affrontare la situazione epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) e di circoscrivere i focolai scoppiati in alcuni comuni della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, anche in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie e connesse, è previsto un intervento normativo con l'introduzione di misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali e della giustizia amministrativa.

Le finalità dell'intervento, temporalmente definito al 31 marzo 2020, sono perseguite mediante: *a)* il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali; *b)* l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini agevolata dalla presunzione che il mancato rispetto termini sia dovuto – in circostanze date connesse alla diffusione del virus – a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze; *c)* la previsione di talune eccezioni al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nei procedimenti penali, con contestuale previsione che la partecipazione alle udienze sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto; *d)* la previsione che i colloqui con i congiunti o

con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati siano svolti, ove possibile, a distanza, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti dalla legge.

In particolare la disposizione illustrata prevede, al comma 1, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, siano rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Sono escluse dalla sospensione le udienze di competenza del tribunale per i minorenni, quelle relative ad alimenti, a procedimenti cautelari e ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, nonché delle cause rispetto alle quali il rinvio potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Al comma 2 si prevede che fino alla data del 31 marzo 2020 siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, con le eccezioni ivi previste, che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Si prevede inoltre che in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e

notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 siano sospesi.

Al comma 3 si prevede il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Al comma 4 si prevede, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, sia sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprenda a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Vengono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Al comma 5 si prevede che nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 22 febbraio al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, siano sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salvo rinuncia espressa da parte degli stessi.

Al comma 6 si prevede che nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presuma dovuto a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze, salvo prova contraria.

Al comma 7 si prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli uffici giudiziari del circondario del tribunale cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, le udienze nei procedimenti penali pendenti siano rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020.

Al comma 8 si prevede che fino alla data del 31 marzo 2020, nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari ubicati nei distretti di corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque deve svolgere nei medesimi distretti. Si prevede inoltre che in tutti i procedimenti penali i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 siano sospesi.

Al comma 9 si prevede che nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o dei difensori è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale, a pena di inammissibilità o decadenza, siano sospesi in fa-

vore degli stessi soggetti, fino al 31 marzo 2020.

Al comma 10 si prevede che nei procedimenti penali pendenti il giudice disponga d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020, quando una delle parti o dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Al comma 11 si prevede l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di minorenni.

Al comma 12 si prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, sino alla data del 31 marzo 2020, la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Al comma 13 si prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

Al comma 14 si dispone che, sino alla data del 31 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i co-

muni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'ordinamento penitenziario, del relativo regolamento di esecuzione e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, siano svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli altri istituti penitenziari e istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, si applicano le disposizioni previste dal comma in esame quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei predetti comuni.

Al comma 15 si prevede che fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, siano rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e siano sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Analogamente, fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti vengono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Infine si prevede che, presso i

medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020 siano sospesi e riprendano a decorrere dal 1° aprile 2020.

Al comma 16 si prevede che ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, (legge Pinto) nei procedimenti rinviati d'ufficio non si tenga conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

Si prevede, al comma 17, la disciplina della sospensione nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa: a) sono sospesi sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; b) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica.

Al comma 18 si dispone che, in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applichino con riferimento ai medesimi comuni dal giorno suc-

cessivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento.

Articolo 11 – Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

La norma contiene una previsione di regime transitorio, differendo al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'articolo 14, comma 2, e dall'articolo 15 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI). A questo fine si prevede una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le imprese che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma. È evidente che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione all'OCRI previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, determina anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo articolo 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 155 del 2017, presuppone non solo l'avviso all'organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all'organismo.

Articolo 12 – Proroga validità tessera sanitaria

Tale disposizione è volta ad assicurare agli assistiti la disponibilità delle funzionalità della tessera sanitaria (con imminente scadenza, nuova emissione o duplicati), an-

che in casi di eventuali difficoltà di produzione e consegna all'assistito della tessera sanitaria, dovute alla situazione emergenziale.

Articolo 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Al comma 1 vengono introdotte procedure semplificate per presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa presso unità produttive site nei territori dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, fra cui la dispensa dal procedere alla consultazione sindacale e dall'osservanza dei termini del procedimento previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015. Dette istanze possono essere presentate anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Sono disciplinate poi le modalità di presentazione della domanda.

Al comma 2 è stabilito che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Al comma 3 è previsto il tetto massimo di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 per le misure di cui al comma 1.

Al comma 4 è stabilito che l'assegno ordinario di cui al comma 1 sia concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di cinque dipendenti. La prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Al comma 5 viene precisato che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il comma 6 demanda all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Al raggiungimento di tale limite l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Articolo 14 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria

Il comma 1 prevede, per le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinaria, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13, entro il limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro, previa adozione di un decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento. La concessione è subordinata all'effettiva interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria già autorizzata. Non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro. Il comma 2 demanda all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 1. Al raggiungimento di tale limite l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Articolo 15 – Cassa integrazione in deroga

Al comma 1 è stabilito che i datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°

marzo 2020, nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Il comma 2 esclude dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.

Al comma 3 viene individuato il limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per il 2020 per la misura e non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il comma 4 statuisce le modalità di adozione del decreto di concessione dei trattamenti. Compete alla regione dove è sita l'unità produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del succitato trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro quarantotto ore all'INPS. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le regioni interessate è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate, con la finalità di impedire l'emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

Al comma 5 è prevista la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS ai sensi dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Articolo 16 – *Indennità lavoratori autonomi*

Al comma 1 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo

di sospensione dell'attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L'indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa, è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Al comma 2 vengono stabilite le modalità di concessione dell'indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le regioni interessate è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate, con la finalità di impedire l'emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

Articolo 17 – *Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna*

L'articolo prevede misure di sostegno al reddito atte a contrastare le contingenti difficoltà di natura economica derivanti dalla sospensione delle attività lavorative a seguito del diffondersi del contagio del virus Covid-19 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Tali misure sono applicate con riferimento alle seguenti platee:

– lavoratori dipendenti da aziende site nei comuni di cui al suddetto allegato 1 o residenti/domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso aziende che hanno unità produttive al di fuori dei comuni di cui allo stesso allegato;

– lavoratori autonomi e assimilati che svolgono la loro attività nei comuni riportati nell'allegato 1;

– lavoratori dipendenti da aziende site nelle regioni sopra citate o residenti/domiciliati nelle predette regioni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso aziende che hanno unità produttive al di fuori delle regioni elencate, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Articolo 18 – Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

Con la presente norma si intende mettere a disposizione del settore pubblico le dotazioni informatiche necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile, quale misura per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, attraverso il ricorso a strumenti contrattuali efficienti e tempestivi messi a disposizione da Consip S.p.A. In questo senso, considerato l'aumento di fabbisogno delle amministrazioni legato all'imprevedibile necessità di fronteggiare l'emergenza in corso, si dispone l'aumento delle quantità massime previste dalle convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet* attualmente attivate nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo, nel rispetto dell'articolo 72, para-

grafo 1, lettera *c*), della direttiva 2014/24/UE, e salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario.

In caso l'aggiudicatario eserciti tale facoltà o qualora le quantità disponibili a seguito dell'incremento del valore del contratto non siano comunque sufficienti a fare fronte all'incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la presente proposta normativa disciplina le ulteriori procedure per consentire alle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di disporre di strumenti di acquisto per l'acquisizione della strumentazione necessaria per l'applicazione del lavoro agile.

In particolare, accertata dal punto di vista normativo la sussistenza del presupposto della necessità ed urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *c*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vista l'esigenza di tutelare la salute pubblica, Consip S.p.A. è autorizzata allo svolgimento di procedure senza pubblicazione dei bandi ai fini della stipula di convenzioni-quadro e accordi-quadro aventi ad oggetto la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet* nonché degli ulteriori beni e servizi informatici necessari. Ai fini dello svolgimento di tali procedure da parte di Consip S.p.A. si prevedono semplificazioni procedurali, tra cui la possibilità di consultazione degli operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip S.p.A. e degli operatori economici della procedura di gara svolta da Consip S.p.A. per la stipula dell'attuale convenzione-quadro per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet*.

La disposizione reca una novella alla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le stesse non solo sperimentino ma provvedano ad attuare modalità di lavoro agile.

Articolo 19 – *Misure urgenti in materia di pubblico impiego*

Il comma 1 stabilisce che il periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Con il comma 2 viene integrato l'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, escludendo che, nei periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), possa ricorrere la decurtazione stipendiale. La norma è volta a garantire la piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, assicurando il diritto alla salute quale diritto fondamentale per il dipendente pubblico che accede a cure mediche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a tutela di sé stesso e della comunità. Si tratta di una previsione che di fatto è già contemplata nella contrattazione collettiva.

Il comma 3 stabilisce che l'assenza dal servizio del dipendente pubblico conseguente alle limitazioni imposte con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020, che possono precludere la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in assenza di malattia, è comunque equiparata al servizio prestato. Si tratta, in particolare, di disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che, in ragione dei provvedimenti contenitivi adottati dalle competenti autorità, non possa recarsi presso la sede di servizio, perché ubicata all'interno di aree alle quali è interdetto l'accesso, o che non possa uscire dalle medesime aree per recarsi al lavoro, ovvero il cui posto di lavoro sia stato temporaneamente chiuso. L'intervento pertanto colma una lacuna nor-

mativa che non vede disciplinato il caso di assenza dal servizio dovuta ad ordine della pubblica autorità, salvaguardando sia il personale dipendente che quello datoriale. La previsione esclude l'attribuzione del cosiddetto « buono pasto » che è strettamente correlato alla presenza in servizio.

Il comma 4 prevede che per l'applicazione del comma 1 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano i deputati e speciali servizi sanitari.

Articolo 20 – *Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza*

L'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di bilancio per il 2019 e dal decreto-legge n. 126 del 2019, prevede una procedura assunzionale straordinaria rivolta ai dipendenti delle imprese di pulizia impiegati da almeno dieci anni presso le istituzioni scolastiche in attività ausiliarie. La predetta disposizione di legge prevede che i soggetti in questione siano assunti alle dipendenze dello Stato, nel limite dei posti a ciò disponibili, a decorrere dal 1° marzo 2020. A seguito dell'emergenza sanitaria di cui qui si tratta, alcune istituzioni scolastiche risultano chiuse e lo saranno anche nei primi giorni di marzo. Ciò è di ostacolo alla sottoscrizione dei contratti di lavoro con i soggetti, già dipendenti delle imprese di pulizia, vincitori della procedura assunzionale di cui sopra. Per evitare che i soggetti in questione rimangano senza lavoro a decorrere dal 1° marzo 2020, data dalla quale saranno comunque licenziati dalle loro imprese, si prevede che stipolino il contratto, nella predetta data, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, assicurando in tale luogo la loro prestazione lavorativa.

Articolo 21 – Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L'intervento si rende necessario al fine di prevedere specifiche misure per la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnati nelle attività di contenimento della diffusione del COVID-19, nonché al personale del Ministero dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ciò, in particolare, in quanto alcune ordinanze adottate da regioni, anche non interessate direttamente da episodi di contagio, prevedono che i soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie debbano osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale misura di contenimento potrebbe quindi interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con inevitabili ricadute sulla disponibilità operativa delle predette amministrazioni. Per questi motivi la disposizione è finalizzata a prevedere uniformi cautele volte a tutelare la salute del personale interessato secondo apposite linee guida adottate di comune intesa dalle amministrazioni competenti.

Articolo 22 – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle prefetture – uffici territoriali del Governo

La norma compendia le autorizzazioni di spesa che si rendono necessarie al fine di assicurare il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle prefetture – uf-

fici territoriali del Governo in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

In particolare, il comma 1 riguarda le Forze di polizia e le Forze armate che sostengono uno straordinario impegno per assicurare le attività di cinturazione, presidio e controllo del territorio nelle zone interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero, per la Polizia di Stato, di 450 unità di personale in aggiunta alle 550 unità territoriali, per l'Arma dei carabinieri, di 500 unità di personale in aggiunta alle 700 unità territoriali, per la Guardia di finanza, di 66 unità di personale in aggiunta alle 476 unità territoriali e, per la Difesa, di 253 unità di militari fuori sede stanziali.

Si rende pertanto necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del suddetto personale per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego del dispositivo di contenimento.

Per quanto riguarda il personale delle Forze armate, impiegato in compiti analoghi a quelli del contingente di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene stabilito che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Conseguentemente è autorizzata la spesa di euro 4.111.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e dell'indennità onnicomprensiva spettante alle Forze armate in forza della disposizione da ultimo citata.

Il comma 2 concerne il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attualmente impegnato nelle attività di soccorso tecnico urgente e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento nelle zone più interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche per complessive trenta unità di perso-

nale in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Si rende pertanto necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di effettivo impiego del dispositivo.

Conseguentemente, viene autorizzata la spesa di euro 432.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Il comma 3 riguarda le prefetture – uffici territoriali del Governo, le quali, per garantire le attività demandate ai prefetti, hanno necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio. L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni dove il fenomeno emergenziale è più acuto (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria), nelle quali operano complessivamente 3.095 unità di personale. Si autorizza la spesa di euro 133.000 per la copertura delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario per trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria.

Articolo 23 – *Misure urgenti per personale medico e infermieristico*

La norma proposta è finalizzata a consentire, nelle regioni e nelle province individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, il conferimento di incarichi di lavoro di tipo autonomo a personale medico e infermieristico in deroga alle vigenti disposizioni e, segnatamente, alle norme di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prescrivono, rispettiva-

mente, sia il divieto di conferire incarichi al personale già in quiescenza che il divieto di conferire incarichi libero professionali per assolvere ad attività di tipo ordinario per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Ciò premesso, la norma in esame è finalizzata, al fine di fronteggiare l'emergenza da Coronavirus-19, a consentire alle predette regioni e province di conferire al personale medico e infermieristico già collocato in quiescenza incarichi di lavoro di tipo autonomo, di durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 24 – *Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso*

La disposizione in oggetto mira a potenziare il ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, che viene incrementata di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia, e permette la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento della protezione civile, in essere ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione.

Articolo 25 – *Fondo garanzia PMI*

L'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ricalca quello già posto in essere per il terremoto del Centro Italia (articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016), prevedendo l'intervento a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell'Unione europea (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione).

In considerazione dei maggiori oneri (sia per mancate commissioni di accesso in conseguenza della gratuità, sia per maggiori accantonamenti connessi alla deroga delle misure di copertura della garanzia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017) e della presumibile maggiore rischiosità delle operazioni in questione è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per 50 milioni di euro per il 2020.

Articolo 26 – *Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa*

La disposizione riguarda il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cosiddetto « Fondo Gasparri ») e aggiunge una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa erogato da istituti di credito.

Articolo 27 – *Fondo Simest*

Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19, si rende necessario potenziare gli strumenti a sostegno delle imprese esportatrici.

Tra questi strumenti riveste particolare importanza il « fondo 394 », istituito dall’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il « fondo 394 » è finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all’estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis del decreto-legge n. 34 del 2019).

Nell’ultimo quinquennio il fondo ha erogato finanziamenti agevolati a 1.800 imprese, di cui l’86 per cento sono state piccole e medie imprese. L’incremento del fatturato complessivo è stato pari a oltre 2 miliardi di euro, grazie anche ad una riduzione del peso degli oneri finanziari sul margine operativo lordo dal 14,6 per cento all’8,2 per cento (confronto tra un campione di imprese che si sono avvalse del « fondo 394 » e un campione di imprese che non se ne sono avvalse). La dinamica della domanda da parte delle imprese nel 2019 può così riassumersi:

Disponibilità impegnabili a inizio 2019	242
Impegni autorizzati e previsti entro il 31.12.2019	296
Rientri e impegni cancellati	77
Commissioni, spese legali e di funzionamento	7
Disponibilità a fine 2019	16

Articolo 28 – *Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici*

In considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi, la proposta normativa è finalizzata ad assicurare il ristoro degli esborsi economici per l’acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell’impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni. In coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la proposta emendativa prevede la possibilità di invocare, ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, la risoluzione contrattuale ed attivare i conseguenti rimedi restitutori. Al riguardo, la Suprema corte di cassazione ha precisato che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in

contratto può essere invocata non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (si vedano le sentenze n. 26958 del 2007 e, da ultimo, n. 18047 del 2018).

Giova sottolineare infatti la circostanza che gli strumenti di adeguamento contrattuale, ove previsti, non sempre costituiscono valido mezzo di salvaguardia degli interessi sottesi alla stipula.

In tale prospettiva, l'articolo 1463 del codice civile assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità.

Con riferimento alle situazioni regolamentate con la proposta in esame è evidente che il rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta meglio risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso, benché astrattamente eseguibile, determinando l'estinzione del rapporto obbligatorio alla luce di sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del rapporto.

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta sia a coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento), sia a coloro che

hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio.

È previsto inoltre che la disposizione si applichi ai soggetti titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Sotto il profilo oggettivo la norma è finalizzata al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ovvero nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione. Quale modalità alternativa al rimborso del corrispettivo è prevista l'emissione di un *voucher* di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Sono poi disciplinate le modalità di richiesta del rimborso, prevedendo che la stessa venga inoltrata entro trenta giorni decorrenti cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da *a*) a *d*), ovvero dal provvedimento di annullamento nelle ipotesi di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1.

È previsto inoltre che alla richiesta venga allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e, nell'ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi, anche la documentazione attestante l'iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.

Il comma 4 estende la disciplina di cui ai commi 2 e 3 anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

In caso di pacchetto turistico, il comma 5 prevede che i soggetti di cui al comma 1 possano esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In tali ipotesi l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il comma 6, in relazione ai viaggi d'istruzione disciplinati dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, precisa che il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 7 precisa che, nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore debba procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 8 prevede che la disciplina di cui al presente articolo costituisca norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, in quanto finalizzata a tutelare interessi fondamentali in ragione della situazione di emergenza dichiarata in Italia.

In relazione alla sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, il comma 9 stabilisce che si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in

ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, nonché l'articolo 1463 del codice civile. Al contempo si precisa, in coerenza con quanto previsto dal comma 6, che il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Articolo 29 – *Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022*

La norma proposta, di particolare urgenza e necessità, scaturisce dall'esigenza, peraltro rappresentata anche dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di consentire il regolare inizio del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche ai laureati in medicina e chirurgia che, a seguito dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020, non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già calendarizzato dal suddetto Dicastero per il giorno 28 febbraio 2020. Infatti la predetta ordinanza ha rinviato fino a data da destinarsi l'espletamento del suddetto esame di stato, determinando l'impossibilità di parteciparvi per quei laureati in medicina e chirurgia i quali, benché vincitori del concorso di formazione specifica in medicina generale espletatosi il 22 gennaio 2020, non possono iniziare il periodo formativo.

A tal fine, si prevede che i soggetti in questione, collocatisi utilmente in graduatoria, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022. Si prevede altresì che l'abilitazione all'esercizio professionale dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Inoltre, fino al conseguimento della

predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, - relativi alle sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nonché ai servizi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica - né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con tale previsione da un lato si garantisce il regolare avvio del periodo formativo e dall'altro, tenuto conto che i soggetti interessati non hanno ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e quindi non sono ancora iscritti all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si garantisce a tutela della salute che gli stessi non svolgano autonomamente attività professionali.

Articolo 30 - *Carta della famiglia*

La disposizione prevede che, per l'anno 2020, le famiglie residenti nelle regioni cui appartengono i comuni o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus COVID-19, anche se costituiscono nuclei familiari con un solo figlio a carico, siano destinatarie della carta della famiglia, istituita dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Attualmente tale ultima disposizione prevede che la carta sia destinata alle famiglie con almeno tre figli. Pertanto con la proposta in oggetto si vogliono agevolare tutte le famiglie che risiedono nella zona emergenziale derogando ai requisiti attualmente previsti per usufruire della carta.

Articolo 31 - *Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale*

La disposizione è finalizzata a estendere la disciplina agevolativa di cui all'articolo 16 della legge n. 166 del 2016 (cosiddetta legge « antisprechi ») alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei *personal computer, tablet, e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

In particolare la disciplina di cui all'articolo 16 in oggetto mira a neutralizzare gli effetti fiscali per le imprese che donano ad enti *non profit* prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, equiparando ai fini IVA la cessione gratuita dei prodotti in questione alla loro distruzione (articolo 16, comma 1, della legge n. 166 del 2016) ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette (articolo 16, comma 2, della legge n. 166 del 2016). Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia circolare e il recupero di beni a fini di solidarietà sociale, due obiettivi centrali in questo momento di crisi per il Paese, la disposizione in questione è volta ad estendere tale meccanismo a ulteriori categorie di prodotti non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione, assimilandone la cessione gratuita alla distruzione, così come già previsto per gli altri prodotti menzionati dalla norma (eccedenze alimentari, prodotti medicinali e farmaceutici e altri prodotti di prima necessità non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione).

La disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, infatti come già ricordato nella relazione

tecnica della legge del 19 agosto 2016, n. 166, (Prot. 64673/2016) dal punto di vista degli effetti sul gettito tributario non vi sarebbero differenze tra il trattamento riservato alla distruzione dei beni rispetto a quello riservato alle cessioni dei beni interessati dalle modifiche in esame e pertanto la disposizione non comporterebbe effetti finanziari.

Articolo 32 – *Conservazione validità anno scolastico 2019-2020*

La disposizione è volta ad assicurare la validità dell'anno scolastico in corso anche per quelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono dei pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche.

Articolo 33 – *Misure per il settore agricolo*

Le misure previste dai commi da 1 a 3 hanno l'obiettivo di assicurare liquidità alle imprese ubicate nella cosiddetta «zona rossa» e di estinguere i debiti in essere con pagamento di interessi a totale carico dello Stato.

Si prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19. A tale scopo è disposta l'istituzione di un fondo rotativo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvisto di una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Tale misura consentirà alle imprese beneficiarie di contrastare la perdita di competitività e di af-

frontare con rinnovata forza imprenditoriale le conseguenze economiche e sociali causate dalla emergenza sanitaria.

Le misure di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a salvaguardare il tessuto economico e produttivo delle aziende che operano nel mercato europeo e che si trovano costrette a fronteggiare atteggiamenti e pratiche sleali da parte degli operatori esteri. Le disposizioni sono volte al contrasto delle pratiche commerciali sleali tra acquirenti e fornitori. Ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sono definite tali quelle pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un *partner* commerciale alla sua controparte. In osservanza dei principi e delle norme che caratterizzano la suddetta direttiva, la disposizione in oggetto qualifica come pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori la richiesta, diretta all'acquisto di beni del settore agroalimentare, di certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. L'accertamento dell'osservanza di tale disposizione è attribuito all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e la sua violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro fino a 60.000 euro.

Articolo 34 – *Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali*

Nell'attuale situazione di emergenza determinata dall'epidemia Covid-19 è assolutamente necessario garantire il tempestivo approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medi-

cali indispensabili per il contenimento della diffusione degli agenti virali, che l'evolversi del contesto emergenziale su scala internazionale, nonché sul piano interno, ha reso di difficile reperibilità.

Occorre pertanto attribuire al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti attuatori individuati dal Capo del medesimo dipartimento la facoltà di acquisirli, facilitando e accelerando inoltre le procedure contrattuali e di pagamento.

Tali soggetti sono pertanto autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) atti ad impedire contatto diretto, *droplets* e trasmissione aerea in caso di gestione di casi sospetti o confermati di infezione da SARS-CoV-2, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e altri dispositivi medicali.

I medesimi soggetti sono altresì autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza, a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura.

È inoltre previsto che le acquisizioni e i pagamenti da effettuare ai sensi del presente articolo siano disposti in deroga a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In relazione all'emergenza e delle difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali sopra menzionati, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono consentiti anche l'utilizzo e quindi la preventiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella dei dispositivi di protezione individuale, pur se attualmente non previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire un adeguato livello di prevenzione e protezione, l'efficacia di tali dispositivi è valutata pre-

ventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

Infine, ai sensi del comma 3, in considerazione della necessità di acquisire con immediatezza la disponibilità dei beni in questione, per fronteggiare adeguatamente le situazioni di possibili pregiudizio per l'intera collettività e in ragione dell'efficacia che è - in generale - riconosciuta ai dispositivi medici per la riduzione del rischio di contagio da Covid-19, in coerenza con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in conformità alle attuali evidenze scientifiche, si chiarisce che, tra i dispositivi medici di cui è consentito avvalersi per proteggere gli operatori sanitari, sono incluse anche le mascherine chirurgiche.

Tali mascherine dovranno essere utilizzate correttamente, avendo cura di seguire le istruzioni del fabbricante e verificando la tenuta al volto.

In deroga alle disposizioni vigenti in materia di dispositivi medici, in ragione delle difficoltà di reperimento delle mascherine munite del marchio CE, sono utilizzabili e quindi preventivamente acquistabili anche mascherine prive del menzionato marchio, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Articolo 35 - *Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti*

In considerazione della dimensione non esclusivamente locale dell'attuale emergenza e della diffusività dell'epidemia, l'adozione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza a livello statale preclude l'esercizio dei poteri di ordinanza di carattere contingibile e urgente da parte dei sindaci, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32 della legge n. 833 del 1978, 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e 50 del testo

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente disposizione i poteri regionali, permanendo pertanto la possibilità dell'adozione a livello regionale di disposizioni contingibili e urgenti nelle more dell'adozione, in riferimento all'emergenza Coronavirus, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 36 - *Disposizioni finanziarie*

L'articolo contiene disposizioni finanziarie.

Articolo 37 - *Entrata in vigore*

Si dispone che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento d'urgenza in materia di sostegno per le famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si compone di 37 articoli.

L'articolo 1 dispone la proroga di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

L'articolo 2 sospende fino al 30 aprile 2020 i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. La sospensione opera a favore dei soggetti con residenza, sede legale o con sede operativa nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020. Al riguardo non si ascrivono effetti finanziari atteso che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese di maggio 2020 e quindi entro il corrente anno.

L'articolo 3 estende l'applicazione delle disposizioni inerenti la sospensione dei versamenti fino al 31 marzo 2020, di cui al DM 24 febbraio 2020, nei casi di versamenti effettuati da professionisti operanti nei Comuni individuati dal DPCM del 1° marzo 2020 anche per conto di aziende che operano fuori dal predetto territorio.

Al riguardo non si ascrivono effetti di natura finanziaria trattandosi di una sospensione avente carattere infrannuale atteso che i tributi non versati saranno restituiti entro il mese di aprile.

L'articolo 4, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, intende prevedere la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di disporre la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, nell'ambito delle componenti tariffarie, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA.

Per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, si dispone che lo stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione. In tal modo, viene assicurato il versamento dello stesso entro il medesimo esercizio finanziario.

La disposizione, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede il differimento dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, con possibilità di rateizzazione delle somme dovute fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Tale differimento, collocandosi entro il 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 6 è volto a far fronte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia. A tal fine viene data facoltà alle predette imprese di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. L'ambito di applicazione della norma è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una "moratoria" generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso e anche in caso di transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sulla base delle informazioni disponibili, l'effetto in termini di fabbisogno, determinato dal venir meno, nell'anno 2020, della restituzione delle rate oggetto di sospensione, è quantificato prudenzialmente in 838.000 euro, pari all'importo complessivo delle rate dovute dalle imprese operanti in Lombardia e in Veneto per l'annualità 2020, ammontanti, rispettivamente, a euro 665.685 e a Euro 171.555.

Successivamente alla ricezione delle istanze, Invitalia, procederà alla ricognizione del debito ed alla definizione di un nuovo piano di ammortamento con decorrenza 1.1.2021. Il predetto piano prevedrà i medesimi numero di rate residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, periodicità e tasso di interesse del piano sospeso e includerà gli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di sospensione.

Inoltre, in seguito all'entrata in vigore della norma, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia), rideterminerà, sulla base delle richieste pervenute, l'effettiva consistenza dei fondi rotativi e assumerà impegni nel limite di questa.

Agli oneri in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 36.

L'articolo 7 sospende fino al 30 aprile 2020 nei Comuni di cui all'allegato 1) del DPCM 1° marzo 2020:

- a) i termini per il versamento dei diritti camerali ex art. 18 della legge n. 580/1993;
- b) i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese:
 - che presentano in ritardo le domande di iscrizione alle camere di commercio;
 - che abbiano tardato la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) ex art. 9 del DPR 581/1995;
 - che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge n. 70/1994 e la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

I pagamenti sospesi saranno effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Inoltre, viene sospeso il termine di pagamento dei premi in scadenza nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 da parte dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'art. 2 del D.lgs 209/2005, residenti o aventi sede legale nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1) del DPCM del 1° marzo 2020.



I versamenti sospesi saranno effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate tra le parti. In tal modo, viene assicurato il versamento entro il medesimo esercizio finanziario del contributo destinato al Servizio sanitario nazionale.

Le imprese assicureranno la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio.

Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, che sospende i termini di pagamento entro lo stesso esercizio finanziario, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 prevede la sospensione fino al 30 aprile 2020 del pagamento delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate dai sostituti d'imposta, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, con pagamento entro il 31 maggio 2020 per i datori di lavoro che operano nei seguenti settori:

- attività dei servizi di alloggio;
- attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
- altri servizi di prenotazione e attività connesse.

Viene altresì precisato che per i soggetti con sede legale o sede operativa nei comuni indicati dall'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 continuano ad applicarsi le modalità della sospensione prevista dal DM 24 febbraio 2020.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta sono stati considerati i dati dei versamenti effettuati tramite F24 dalle aziende alberghiere e altre strutture ricettive nonché dalle agenzie di viaggio e tour operator. Si stima un ammontare complessivo potenzialmente oggetto di sospensione (fino al 30 aprile) di circa 119 milioni di euro.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, sulla base delle informazioni desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 sono stati desunti i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con codice ATECO 55, 79.1 e 79.9. I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 130,5 e 147,1 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 recante la sospensione di termini di Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza riveste un carattere meramente ordinamentale ed è, pertanto, insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 comporta il solo differimento di attività giudiziarie ordinariamente svolte e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato. Con specifico riferimento alle disposizioni previste ai commi 12 e 14, concernenti rispettivamente la partecipazione a distanza attraverso la videoconferenza o mediante collegamenti da remoto alle udienze relative alle cause per cui non opera la sospensione ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10 e lo svolgimento a distanza o mediante corrispondenza telefonica dei colloqui per i detenuti, internati e imputati ristretti negli istituti penitenziari per adulti e per minorenni, aventi sede nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, nonché quando ai predetti



colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, si rappresenta che le MVC e i collegamenti da remoto (es. attraverso la piattaforma Skype) potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia – UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione “Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari” Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione “Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute” Capitolo 1762 “Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.”, che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari” Capitolo 1751 “Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo” che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità” Capitolo 2061 p.g. 13 “Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.”, che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 “Spese per il funzionamento del sistema informativo”, che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” Capitoli 1501 e 7203, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Si rappresenta altresì la possibilità di fronteggiare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le eventuali maggiori attività di notifica degli atti giudiziari connesse alla sospensione dei termini processuali negli uffici giudiziari delle Regioni cui appartengono i Comuni interessati dall'emergenza nonché al rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze processuali penali e civili in cui le parti o i loro difensori, erano residenti o avevano sede negli stessi Comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, considerato che i relativi adempimenti sono attuati prevalentemente con modalità telematiche e pertanto senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 11 si limita a posticipare l'entrata in vigore delle norme relative agli obblighi di segnalazione della crisi contenute nel nuovo Codice della crisi d'impresa e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga della validità della Tessera Sanitaria non comporta attività aggiuntive a carico del MEF e che la produzione della copia provvisoria e relativa trasmissione telematica è realizzabile attraverso funzionalità già in parte operative e i cui costi per il relativo adeguamento risultano marginali e ricompresi nell'ambito delle risorse di cui all'art. 50, comma 12 del DL 269/2003 e art. 11, comma 15 del DL 78/2010.



Con riferimento agli **articoli da 13 a 16** si fa presente che gli stessi operano nell'ambito di limiti di spesa, pari per l'anno 2020 a 10,2 milioni di euro per l'articolo 13, 0,9 milioni di euro per l'articolo 14, 7,3 milioni di euro per l'articolo 15, 5,8 milioni di euro per l'articolo 16 e complessivamente a 24,2 mln di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale Fondo presenta le necessarie disponibilità atteso che il finanziamento di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non è stato utilizzato per esigenze relative all'anno 2019.

Di seguito gli elementi diretti, per ciascun articolo, a giustificare la fissazione dei predetti limiti di spesa.

Ai fini della stima delle prestazioni si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

L'articolo 13 prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti rientranti nel bacino di applicazione descritto in premessa e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e FdS):

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

- 8.746 lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.237,20 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 5% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO, e pertanto la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica;
- 8.857 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà. La retribuzione media mensile di tali lavoratori è pari, per il 2019, a 1.850,8 euro. Di tale platea 2.574 lavoratori hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario senza tener conto dei limiti aziendali e dell'assegno di solidarietà per dimensioni aziendali inferiori a 15 dipendenti.

Si è ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi

I limiti di spesa sono fissati in 5,8 mln di euro e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 rispettivamente per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e di cui al comma 4. Dall'articolo in esame derivano pertanto oneri pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 14 dispone in materia di Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende, site nei comuni individuati nell'allegato 1 al dPCM 1° marzo 2020, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 del 2020 si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

L'interruzione della fruizione della CIGS è riferita a 229 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 pari a 2.509,7 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi.



Il limite di spesa è fissato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2020. Dall'articolo in esame derivano pertanto oneri pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 15 prevede la concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori rientranti nel bacino di applicazione del decreto in esame descritto in premessa non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2.416 lavoratori (compresi gli agricoli) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.535,4 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 2 mesi.

Il limite di spesa è fissato in 7,3 milioni di euro per l'anno 2020. Dall'articolo in esame derivano pertanto oneri pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 16 prevede la concessione di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, CDCM) che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell'Istituto con riferimento all'anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L'onere stimato è riferito all'ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

Il limite di spesa è fissato in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. Dall'articolo in esame derivano pertanto oneri pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 17 prevede la possibilità di concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive situate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle dette Regioni, ma che sono residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti.

La norma proposta prevede una spesa limitata ai residui delle risorse non utilizzate assegnate alle regioni di cui comma 1 ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle regioni interessate in data 29 febbraio 2020, tenuto anche conto dei riscontri effettuati da INPS, i residui di spesa sono risultati in:

- Lombardia 135 milioni di euro
- Veneto 40 milioni di euro
- Emilia Romagna 25 milioni di euro

Il periodo massimo è stabilito in un mese.

Le Regioni possono concedere gli interventi in deroga inviando ad Inps le informazioni necessarie all'erogazione delle prestazioni. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Per quanto detto gli effetti finanziari della disposizione non possono eccedere i limiti di spesa sopra menzionati, dai quali, trattandosi di oneri programmati per l'anno 2020, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 18 prevede l'ampliamento dei massimali degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico per i personal computer e relativi servizi informatici, che possono essere usati per il lavoro agile, attraverso gli strumenti gestiti da CONSIP. Da tale norma non discendono effetti finanziari poiché CONSIP assicura la possibile maggiore operatività che potrebbe discendere dai più elevati quantitativi gestiti con le risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione non determina effetti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli acquisti previsti dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 19 dispone misure in materia di pubblico impiego. In particolare, il comma 1 non realizza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la misura ivi prevista è limitata all'assenza per malattia dovuta al coronavirus, patologia prima di oggi inesistente.

Il comma 2 esclude dalla decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia, prevista dall'articolo 71, comma 1, del DL n. 112 del 2008, i periodi di assenza per ricovero ospedaliero. Ne consegue che la predetta decurtazione continuerà ad operare per tutte le altre fattispecie per le quali - a disciplina vigente - già trova applicazione ed i relativi risparmi continueranno a costituire economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e a concorrere per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Va precisato inoltre che la specifica misura relativa al ricovero ospedaliero introdotta dal comma in esame è già contemplata nella contrattazione collettiva per la maggior parte del personale contrattualizzato e pertanto produce effetti di minor risparmio solo con riferimento ad una limitata parte del personale pubblico (alcune categorie dirigenziali, docenti e ricercatori universitari, personale di magistratura). Tali effetti sono valutabili, sulla base dei dati risultanti dal conto annuale 2018, in complessivi 810.000 euro annui (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni).

Il comma 3 non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la prestazione lavorativa può essere comunque garantita, come previsto nel decreto legge n. 6 del 2020 e nei dPCM attuativi delle misure ivi previste, anche attraverso forme di lavoro a distanza e lavoro agile, già previste a legislazione vigente e le cui modalità di realizzazione sono rimesse alle iniziative datoriali.

Il comma 4 non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di una misura che riafferma la competenza degli specifici servizi sanitari per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

L'articolo 20 concerne la presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché a legislazione vigente sono disponibili le risorse occorrenti per la stipula di tutti i contratti in questione sin dal primo marzo 2020.

L'articolo 21 recante Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le misure previste rientrano nella ordinaria attività delle strutture sanitarie delle Amministrazioni competenti.



L'articolo 22 reca misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture - U.t.G. Le esigenze connesse all'attuale emergenza sanitaria stanno comportando uno straordinario impegno per la Polizia di Stato, per l'Arma dei carabinieri, per la Guardia di finanza, per l'Esercito italiano, per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per le prefetture U.t.G.: Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte ad assicurare le specifiche esigenze delle diverse componenti per un periodo di 30 giorni.

Le Forze di polizia e l'Esercito italiano svolgono le attività di cinturazione, presidio e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle zone interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero, rispettivamente, di 450 unità di personale in aggiunta alle 550 unità territoriali stabilmente assegnate per la Polizia di Stato, di 500 unità di personale in aggiunta alle 700 unità territoriali per l'Arma dei carabinieri, 66 unità in aggiunta alle 476 unità territoriali per la Guardia di Finanza e per la Difesa di 253 unità di militari fuori sede stanziali.

La quantificazione dello straordinario riguarda tutto il personale impegnato. Stanti le dimensioni dei contingenti impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento il calcolo delle pertinenti esigenze è effettuato sulla base di valori di costo medio orario pro-capite. Al personale delle Forze armate spetta inoltre l'indennità onnicomprensiva prevista per il personale di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Gli oneri, quantificati per 30 giorni, distinti per ciascuna componente, sono indicati come segue.

1. Polizia di Stato:

Sono state, al momento, movimentate 450 unità dei Reparti mobili della Polizia di Stato, oltre quelle stabilmente assegnate alle rispettive Questure e Commissariati dislocati sul territorio che si affiancano a circa 550 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 1.000 unità; il costo medio orario pro-capite per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite, per un totale di 120 ore mensili, che comportano l'integrazione per ciascun operatore impiegato di n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:
n. 70 ore pro-capite x n. 1.000 unità x 1 mese x € 19,79 € 1.385.300,00

2. Arma dei carabinieri:

Sono state, al momento, movimentate 500 unità che si affiancano a circa 700 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 1.200 unità; il costo medio orario pro-capite per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 70 ore mensili per la specifica esigenza

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:
n. 70 ore pro-capite x n. 1.200 unità x 1 mese x € 19,79 € 1.662.360,00

3. Guardia di finanza

Sono state, al momento, movimentate 66 unità che si affiancano a circa 476 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 542 unità; il costo medio orario pro-capite per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite, per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto, risultando così necessario integrare per ciascun operatore della Guardia di finanza impiegato n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:



n. 70 ore pro-capite x n. 542 unità x 1 mese x € 19,79 € 750.833,00

4. Forze armate:

Sono state, al momento, richieste dall'autorità di pubblica sicurezza 253 unità delle Forze armate, tutte impiegate in servizi fuori sede. Tenuto conto anche che tale personale è impiegato analogamente al contingente di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia);
- lavoro straordinario, con un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso ed un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione del fatto che la gran parte del personale impiegato è truppa (a tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - INPDAP - 24,20% ed IRAP - 8,5%);

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- lavoro straordinario:
n. 21 ore pro-capite x n. 253 unità x 1 mese x € 16,76 € 89.046,00
- onnicomprensiva:
n. 253 unità giornaliera x € 29,44 x giorni 30 € 223.450,00

L'onere complessivo è pari a € 312.496,00.

5. Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle attività di soccorso tecnico urgente e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento nelle zone più interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche per complessive 30 unità di personale in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto prevede una squadra di 5 unità di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto, in ognuna delle sei regioni ad oggi più interessate (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) per un totale di 30 persone, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Il fabbisogno è stato quantificato calcolando un servizio h24 mensile, con necessario raddoppio degli ordinari turni di servizio di 12 ore (evidentemente prevedendo l'avvicendamento di 2 squadre composte da 5 unità). L'importo orario posto a base del calcolo (20 euro/ora) equivale a quello medio "lordo Stato" dell'ora di straordinario delle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Conseguentemente gli oneri per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono i seguenti.

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 30 giorni x 20 euro ora: TOTALE € 432.000,00

6. Prefetture - UTG

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.



L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Pertanto, sono state previste maggiorazioni di prestazioni per lavoro straordinario modulate come segue:

- incremento del 50% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture U.t.G. in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria (complessivamente 3095 unità);
- incremento del 30% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture U.t.G. di Toscana, Trentino Alto Adige e Marche (complessivamente 1.041 unità);
- incremento 10% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture UtG delle rimanenti regioni, con esclusione della Val D'Aosta (circa 3.524 unità).

La stima degli oneri è stata calcolata sulla base delle assegnazioni mensili disposte per l'anno 2020 in favore di ogni singola Prefettura, applicando le percentuali di maggiorazione di cui sopra. Su tale base le esigenze sono sintetizzabili come segue:

- 89.278 € per il primo gruppo di sei regioni;

- 18.691 € per il gruppo delle tre regioni;

- 25.030 € per le rimanenti regioni.

TOTALE € 133.000

Agli oneri complessivi recati dalla disposizione, pari a 4,676 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

L'articolo 23 è finalizzato a consentire, nelle regioni di cui al dPCM del 1° marzo 2020, il conferimento di incarichi di lavoro di tipo autonomo, in deroga alle vigenti disposizioni a personale medico e infermieristico.

Segnatamente, le norme di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rispettivamente prescrivono sia il divieto di conferire incarichi al personale già in quiescenza, che il divieto di conferire incarichi libero professionale per assolvere ad attività di tipo ordinario per garantire i Livelli essenziali di assistenza.

Ciò premesso, la norma in esame è finalizzata, al fine di fronteggiare l'emergenza da Coronavirus-19, a consentire alle Regioni e alle Province di cui al dPCM del 1° marzo 2020, di conferire al personale medico e infermieristico, già collocato in stato di quiescenza, incarichi di lavoro di tipo autonomo, di durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza. Poiché il conferimento avviene nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento ai limiti assunzionali previsti per il personale del SSN, la norma non determina maggiori oneri.

L'art. 24 riguarda il potenziamento del Dipartimento della protezione civile allo scopo di assicurare il massimo supporto alla gestione dell'emergenza. Il comma 1 è volto ad implementare di due posti



dirigenziali - uno di prima fascia ed uno di seconda fascia - la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del D. Lgs. n. 303/1999. Tale disposizione è finalizzata a garantire adeguata operatività al Dipartimento della protezione civile in relazione ai molteplici contesti emergenziali in atto. L'onere relativo al posto dirigenziale di seconda fascia è stato stimato in euro 135.000 lordo Stato, quello relativo alla posizione di prima fascia è stato quantificato in 251.000 euro lordo Stato. Tali quantificazioni prendono a riferimento le retribuzioni del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'onere complessivo a regime, dall'anno 2021, ammonta pertanto ad euro 386.000. Per la prima annualità (2020) l'onere è stato calibrato su 9 mesi (aprile - dicembre) e quantificato in euro 290.000. Il comma 2 è volto a consentire che gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19 del D.L. n.8/2017 possano essere rinnovati fino alla data del 31 dicembre 2021, nelle more dell'assunzione dei vincitori del concorso di cui al citato articolo 19 del d.l. n.8/2017, la cui procedura non risulta ancora conclusa. La disposizione, volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento, non comporta nuovi ed ulteriori oneri.

Il comma 3, in considerazione della esigenza di multidisciplinarietà della protezione civile e del complessivo concorso di tutte le pubbliche amministrazioni al sistema nazionale di protezione civile la disposizione è volta a consentire che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile - nell'ambito dell'apposito contingente previsto dall'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 - resti comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche con riferimento al personale appartenente ai comparti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 4 prevede che alla copertura finanziaria dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 36.

L'articolo 25 riguarda il Fondo di garanzia per le PMI. L'intervento del Fondo centrale PMI ricalca quello già posto in essere per il terremoto del centro Italia (art. 19, DL n. 189/2016), prevedendo la concessione della garanzia a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina UE (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

L'intervento in parola potrà essere esteso - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per periodi determinati e nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo, anche a piccole e medie imprese ubicate in aree ulteriori, in ragione dell'impatto economico subito per la collocazione geografica limitrofa o per l'appartenenza a una filiera particolare.

Per tenere conto delle predette condizioni, che saranno riconosciute alle PMI con sede o unità locali ubicate nei territori ricompresi nella cd. "zona rossa" per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Fondo è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni per il 2020, con effetto in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 36.

L'articolo 26 riguarda il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd "Fondo Gasparrini") ed aggiunge una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa erogato da istituti di credito e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 27 riguarda il cd "Fondo Simest" ed autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per



favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. Alla compensazione degli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera c).

L'articolo 28 prevede che il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un voucher di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto ovvero dall'organizzatore del viaggio. Conseguentemente, essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anzi, per ciò che riguarda le istituzioni scolastiche statali o pubbliche consentirà di poter ottenere il pieno rimborso delle somme eventualmente già corrisposte, a titolo di caparra o anticipo, alle agenzie di viaggio, per lo svolgimento di viaggi di istruzione, ove sospesi tra il 23 febbraio e il 15 marzo. Conseguentemente, le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere tale onere coi loro bilanci.

L'articolo 29 contiene misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022. Dalla disposizione, avente unicamente lo scopo di consentire il regolare avvio delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 contiene disposizioni relative alla Carta della famiglia. In base alle regole attuali, dettate da ultimo dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la Carta della famiglia può essere richiesta dalle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano e con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. I criteri e le modalità di emissione sono stati disciplinati dal successivo decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 giugno 2019 finanze (reg. alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019 - reg. n. 1565). In base a detto decreto è prevista la realizzazione di una piattaforma online dedicata, che verrà utilizzata per la richiesta e la gestione della Carta. Ai fini dell'attuazione della norma, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha autorizzato la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tali risorse sono destinate alla realizzazione informatica e alla conseguente emissione della carta, nonché al supporto tecnico, per tutto il triennio, alla gestione dell'intervento a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del rilascio dello strumento. La Carta della famiglia è infatti rilasciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via telematica, ai nuclei familiari che ne facciano richiesta attraverso una piattaforma online e consente di accedere a sconti sull'acquisto di beni e la fruizione di servizi, anche attraverso riduzioni tariffarie. E' prevista la registrazione al portale da parte dei nuclei familiari aventi le caratteristiche descritte, su istanza di un genitore. Analogamente è prevista la registrazione sulla piattaforma da parte degli esercenti aderenti all'iniziativa. Per poter ottenere la carta, un genitore potrà registrarsi sulla piattaforma cartafamiglia.gov.it utilizzando le proprie credenziali personali del Sistema pubblico d'identità digitale (Spid). Una volta registrato alla piattaforma, il genitore dovrà registrare i tre figli conviventi e di età inferiore ai 26 anni. Il sistema genererà una carta per ogni membro del nucleo familiare, con i propri codici pin. I figli maggiorenni, fra i 18 ed i 26 anni, dovranno successivamente validare le loro carte utilizzando le proprie credenziali Spid. La disposizione comporta l'estensione della platea dei beneficiari fino a ricomprendere, per l'anno 2020, le famiglie con almeno un figlio a carico appartenenti ai comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. La piattaforma richiederà pertanto una modifica tecnica che consenta



di ricomprendere, per l'anno 2020, i nuclei familiari aggiuntivi descritti, permettendo anche ad essi la registrazione al fine di richiedere la carta, nonché conseguenti oneri di gestione dell'intervento, alla luce dell'ampliamento della platea dei destinatari. Agli oneri derivanti da tale necessità di modifiche tecniche alla piattaforma, si prevede di provvedere con un importo pari a 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'articolo 31 interviene sull'articolo 16 della legge n. 166/2016 in materia di cessione gratuita di beni includendo i prodotti tessili, di abbigliamento, i giocattoli, gli elettrodomestici, i personal computer, i tablet e altri prodotti non commercializzabili.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi solo dell'ampliamento del novero di beni non commercializzabili cedibili gratuitamente.

L'articolo 32 è finalizzato ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2019-2020, anche nel caso in cui le istituzioni scolastiche non riescano ad effettuare almeno 200 giorni di lezione. La disposizione ha natura chiaramente ordinamentale, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 33 contiene misure per il settore agricolo. In particolare:

Commi 1-3, 6. Viene prevista la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in essere alla data del 31 gennaio 2020 in capo alle imprese ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa) che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19.

A Tal fine è istituito un fondo rotativo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvisto di una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo suddetto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

La dotazione del fondo è stata stimata considerato che le imprese agricole e agroalimentari operanti nei territori ricompresi nella cd. "zona rossa" sono circa 550 e che l'ammontare dell'esposizione debitoria residua media per ciascuna impresa è quantificabile in circa 18 mila euro, per un importo complessivo di quasi 10 milioni di euro.

Alla copertura dell'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera c).

Commi 4-5. Ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile sono definite pratiche commerciali sleali quelle pratiche che discostandosi nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte.

In osservanza dei principi e delle norme che caratterizzano la suddetta direttiva, il comma 4 qualifica come pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, la richiesta, diretta all'acquisto di beni del settore agroalimentare, di certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

La disposizione del comma 4, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.



Al comma 5 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in conseguenza della violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 4, irrogate da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi di tali sanzioni sono destinati, mediante riassegnazione, al finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Considerato che tali sanzioni hanno carattere di novità, dalla prevista riassegnazione non derivano oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, l'attività di accertamento della violazione della sanzione da svolgersi da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è da ascrivere tra le attività di carattere istituzionale, come tale eseguibile nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 34 autorizza il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020 n. 630 all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medicali. Le acquisizioni in questione potranno essere disposte nell'ambito delle risorse rese disponibili per la gestione dell'emergenza.

L'articolo 35 prevede che a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che siano in contrasto con le misure statali. La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 36 provvede all'individuazione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede come di seguito indicato:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come rifinanziata da ultimo dalla legge 30 dicembre 2015, n. 208 - Tabella E;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del



personale pubblico delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

L'articolo 37, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

02 MAR. 2020



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L.n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19"

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
			CAPO I - SOSPENSIONE DI TERMINI E VFS/INDEBITAMENTI														
6	1		Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	e	ext												
			CAPO II - MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO														
19	2		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19	s	c												
19	2		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi	e	t/c												
22	1		Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c		4,11										
22	1		Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c												
22	2		Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c		0,43										
22	2		Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c												
22	3		Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.T.G.	s	c		0,13										
22	3		Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.T.G. - effetti riflessi	e	t/c												
24	1		Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile	s	c		0,29	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
24	1		Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi	e	t/c												
			CAPO III - ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE E SALUTE														
25	1		Incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese	s	k		50,00										
27	1		Incremento Fondo rotativo destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 2, c. 1, DL n. 251/1981)	s	k		350,00										
33	1-2		Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole agevolamentari che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19	s	k		10,00										
			CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE														
36	1	a)	Riduzione Tabella B MISE	s	k		-10,00										
36	1	a)	Riduzione Tabella B MEF	s	k		-20,00										
36	1	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 130 della legge n.244/2007 - Programma ERA (European fighter aircraft)	s	k		-20,00										
36	1	c)	Riduzione del Fondo esigenze indifferibile concesso ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA (art. 3, c. 3, DL n. 3/2020)	s	k		-360,00										
36	1	d)	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 4, comma 365 della legge n. 232/2016	s	c		-5,06	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39
36	1	d)	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 4, comma 365 della legge n. 232/2016 - effetti riflessi	e	t/c												
36	1	e)	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k		-0,42										
			TOTALE ENTRATE	e			0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
			TOTALE SPESE	s			-0,09	0,00	0,00	-49,70	0,39	0,39	0,30	0,39	0,39	0,39	0,39
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO				0,09	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

Articolo 1.

(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».

2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-*bis*, lettera *b*), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.

5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.

Articolo 2.

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede

operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera *b*) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 3.

(Rimessione in termini per adempimenti e versamenti)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Articolo 4.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i

gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Articolo 5.

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 6.

(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non

successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 7.

(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in

scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Articolo 8.

(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

Articolo 9.

(Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 10.

(Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali)

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di

provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviati d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svol-

gimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice di-

sponde d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-*bis* dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:

a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento

ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento.

Articolo 11.

(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Articolo 12.

(Proroga validità tessera sanitaria)

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Articolo 13.

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordi-

nario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 14.

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 15.

(Cassa integrazione in deroga)

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 16.

(Indennità lavoratori autonomi)

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica

entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 17.

(Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le instruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-*ter*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Articolo 18.

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo

3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole "per la sperimentazione" sono soppresse.

Articolo 19.

(Misure urgenti in materia di pubblico impiego)

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

al primo periodo, dopo le parole “di qualunque durata,” sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ».

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.

5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 20.

(Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza)

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Articolo 21.

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo

procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Articolo 22.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture - U.t.G.)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 23.

(Misure urgenti per personale medico e infermieristico)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del de-

creto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Articolo 24.

(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per un massimo di due volte » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

CAPO III

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO,
ISTRUZIONE, SALUTE

Articolo 25.

(Fondo garanzia PMI)

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 26.

*(Estensione del fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa)*

1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. ».

Articolo 27.

(Fondo SIMEST)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 28.

(Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Articolo 29.

*(Misure urgenti relative al corso di formazione specifica
in medicina generale triennio 2019-2022)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e suc-

cessive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Articolo 30.

(Carta della famiglia)

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 31.

(Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

« d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi

per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari; »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3. ».

Articolo 32.

(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Articolo 33.

(Misure per il settore agricolo)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di

acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 34.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti)

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Articolo 36.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera *d*) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad in-

terventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione deve avvenire entro l'anno 2020.

Articolo 37.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 4,40